



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

2° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale

Ragioneria generale e gestione risorse umane

Unità Operativa

Tuttamento giuridico e Cessione del personale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 4

DEL 20 - 04 - 2012

Rep. Gen.le N. 138 del 1/2/12

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per gg. 3 o 18 ore di permesso mensile, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) all' Esecutore Stradale Ctg. Econ. B3 Sig. Liotta Giovanni, nato il 08.08.1956 (Matr. n°2020).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 09.01.2012, protocollata in data 11.01.2012 al n°0001042/12 con la quale il dipendente, in oggetto segnato, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 5.2.1992, n° 104, modificato dall'art. 24 della legge 183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) per assistere la madre Sig.ra Pino Rosa, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il verbale Medico del 30.06.2011 rilasciato dall'ASP di Messina-Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità - 7ª Commissione di Messina, dal quale risulta che la Sig.ra Pino-Rosa è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA l'autocertificazione del dipendente

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104;

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell'art. 33 della legge 104/92 come segue:

"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente".

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA, altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11 dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 3 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla Regione Siciliana della L.R. n° 23 del 07/09/98;

DETERMINA

AUTORIZZARE l'Esecutore Stradale Cat. Ecop. B3 Sig. Liotta Giovanni, nato a Saponara (ME) il 08.08.1956, ad assentarsi dal servizio per gg. 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continua, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) per assistere la madre Sig.ra Pino Rosa, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata e comunque fino al decesso;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Galabrò)

Il Responsabile U.O.
(Dott. Antonino Castriciano)

[Signature]